

altre amministrazioni pubbliche la Regione è rappresentata dal dirigente, quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto, o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale;

A voti unanimi

#### DELIBERA

- di prendere atto della conformità del progetto in oggetto alle norme urbanistiche vigenti, per quanto di rispettiva competenza nei Comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Scandicci, Bagno a Ripoli, Rignano sull'Arno, così come comunicato con le note riportate in premessa;

- di esprimere sul progetto in questione, parere favorevole all'Intesa Stato - Regione per la localizzazione dell'opera, così come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi del DPR 18 aprile 1994 n. 383 e ss.mm.ii, con la nota sopra riportata, in conformità ai pareri riportati nelle premesse;

- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. 65/2014, a conformarsi nel corso della Conferenza di Servizi, al parere espresso dagli Enti Locali territorialmente interessate, per quanto riguarda i casi di esclusiva rilevanza locale;

- di fare salvo il rilascio di ogni altro parere autorizzazione o nulla osta previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

- di richiamare i Comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Scandicci, Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno allo svolgimento dell'attività di controllo della conformità dei lavori in oggetto, rispetto agli elaborati progettuali approvati, ai sensi dell'art. 28 del DPR 06/06/2001 n. 380;

- di dare mandato all'arch. Stefano Agati, Dirigente del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e pianificazione cave, a rappresentare la Regione Toscana alla Conferenza di Servizi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità alle determinazioni sopra esposte.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

#### DELIBERAZIONE 3 marzo 2016, n. 167

**Art. 77 bis del dpgr. 47/R/2003: Indirizzi alle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR 968/2007 per la realizzazione di percorsi di qualifica.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)" e in particolare l'art. 77 bis, il quale disciplina puntualmente gli indirizzi, rivolti alle agenzie formative accreditate, che la Giunta regionale impartisce con riferimento alle diverse tipologie di percorsi formativi e di utenza;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto "DGR n. 48 del 30.1.2012 L.r. 32/2002 art. 17, comma 1, lett. b) - Attività riconosciute, approvazione "Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute - Modifica" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 07 aprile 2015 avente ad oggetto "Approvazione degli indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale anno 2015-2016";

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" così come modificata dalla legge 224/2012 la quale in materia di attività di autoriparazioni individua le attività di "Meccatronica", "Carrozzeria" e "Gommista";

Visto, altresì, l'articolo 7 comma 2 lett. b), della Legge sopra citata il quale prevede che il Responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle

dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

Vista la circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico concernente: "Legge 11 dicembre 2012 n. 224 - Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 1 settembre 2014 avente ad oggetto "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per tecnico meccatronico delle autoriparazioni (Legge n. 122/1992 modificata con Legge n. 224/2012)";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4497 del 13 ottobre 2014 avente ad oggetto "Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede descrittive dei percorsi di formazione per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (D.G.R. n. 726 del 01.09.2014)";

Ritenuto di definire, con il presente atto, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di qualifica previsti dalla normativa sopra citata di "Addetto carrozziere" e di "Addetto gommista", allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del Settore regionale competente le schede descrittive dei percorsi formativi di "Addetto carrozziere" e di "Addetto gommista" al fine dell'inserimento degli stessi nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali;

Considerato che l'argomento è stato iscritto all'o.d.g. della seduta della Commissione Regionale Permanente

Tripartita di cui all'art. 23 della Legge Regionale 32/2002, del 18 dicembre 2015;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale, di cui all'art. 24 della Legge Regionale 32/2002, nella seduta del 18 dicembre 2015;

A voti unanimi

#### DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di qualifica di "Addetto carrozziere" e di "Addetto gommista" (Legge n. 122/1992 modificata con Legge 224/2012) di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente l'approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine dell'inserimento degli stessi nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

## Allegato A

### **Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di qualifica di “Addetto gommista” e di “Addetto carrozziere” previsti dalla legge n. 122/1992 così come modificata dalla legge 224/2012**

#### **Premessa**

La legge 122/1992, come modificata con Legge n. 224/2012, in materia di attività di autoriparazioni, individua le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, il responsabile tecnico di attività di carrozzeria e di gommista deve essere in possesso di requisiti tecnico professionali tra i quali *“avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni”*.

Con Delibera di Giunta n. 726 del 1.9.2014 la Regione ha definito le modalità di realizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per tecnico meccatronico delle autoriparazioni in coerenza con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014.

Con il presente atto la Regione Toscana definisce le modalità di realizzazione dei corsi di qualifica per addetto carrozziere e per addetto gommista, previsti dalla Legge 122/1992 e s.m.i., in coerenza con quanto previsto dall'art. 77 bis del regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/2002.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione dei percorsi di formazione stessi.

#### **1. I percorsi formativi e la loro durata.**

L'**addetto gommista** è specializzato nella manutenzione, riparazione e sostituzione di ruote e pneumatici di veicoli in genere. Verifica e garantisce lo stato di integrità dei pneumatici montati su veicoli a motore, sottoponendoli, quando opportuno, ad interventi di riparazione, manutenzione, sostituzione ed equilibratura al fine di assicurare la sicurezza e l'assetto dei veicoli stessi

Il percorso formativo si articola in 4 ambiti di competenza per un ammontare complessivo di **250 ore** e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

**I competenza:** Gestione dell'attività di gommista;

**II competenza:** Diagnosi tecnica e strumentale dei pneumatici;

**III competenza:** Riparazione, manutenzione e sostituzione pneumatici;

**IV competenza:** Assetto, riequilibratura pneumatici, convergenza e campanatura vetture

L'**addetto carrozziere** è in grado di eseguire interventi ordinari e straordinari di riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi accessori del telaio e/o della carrozzeria di autoveicoli, seguendo e rispettando le direttive delle aziende automobilistiche. In taluni casi, può essere chiamato a fabbricare speciali parti di carrozzeria.

Il percorso formativo si articola in 4 ambiti di competenza per un ammontare complessivo di **280**

ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

**I Unità di competenza:** Gestione dell'attività di autoriparazione;

**II Unità di competenza:** Diagnosi del danno del telaio e della carrozzeria;

**III Unità di competenza:** Lavorazione di carrozzeria e del telaio dell'autoveicolo;

**IV Unità di competenza:** Smontaggio e assemblaggio degli organi meccanici e delle parti accessorie della carrozzeria;

**V Unità di competenza:** Verniciatura della carrozzeria

I percorsi di addetto gommista e addetto carrozziere devono prevedere una quota di attività di laboratorio del 30% del monte ore complessivo.

Con riguardo ai percorsi formativi sopra detti è consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 20% del monte ore complessivo del percorso.

## **2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.**

Ai fini della realizzazione delle attività formative queste sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17 comma 2 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

## **3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
- diploma di scuola secondaria di primo grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori.

## **4. Riconoscimento di crediti.**

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

**5. Docenti.**

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

**6. Procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti**

Tenuto conto della natura del percorso formativo il quale si configura come percorso dovuto per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

**7. Certificazione degli esiti.**

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La prova finale è costituita da una prova scritta, da una prova orale e da una prova pratica.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/02 e s.m.i. e del relativo regolamento attuativo adottato con Dpgr 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della DGR n.532 del 26.06.2009 e s.m.i.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di qualificazione professionale di Addetto Gommista o di Addetto Carrozziere, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) della legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i.

La Regione Toscana, in attesa della completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/13, riconosce gli attestati rilasciati da altre Regioni e Province Autonome in conformità agli indirizzi normativi da esse stesse dettati.

**8. Commissione d'esame.**

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i., è così composta:

- Un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzione di presidente;
- Due esperti di settore;
- Un componente designato dall'organismo di formazione.

**9. Regime transitorio**

La Figura professionale di "Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli", attualmente presente nel Repertorio regionale delle Figure Professionali, continuerà a costituire riferimento esclusivamente per la progettazione del percorso nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in quanto figura correlata alla relativa qualifica nazionale di "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – riparazione di carrozzerie".

In relazione ai corsi di formazione di "Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli", rivolti a coloro che hanno assolto all'obbligo formativo si osservano le seguenti modalità di gestione:

- I corsi di formazione iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente delibera continuano a svolgersi secondo la normativa previgente;

- I corsi di formazione non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione Provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla delibera stessa e dai successivi atti attuativi;
- Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti attuativi.

Gli attestati di qualifica conseguiti a conclusione dei percorsi relativi alla figura professionale di "Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli" svolti nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), oppure a conclusione dei percorsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente atto o nella fase transitoria, sono da considerarsi validi ai fini del conseguimento del requisito professionale previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012.